

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE.

(Approvato con delibera Giunta Comunale n° 620 del 29.12.2008)

Articolo 1 – Oggetto degli incarichi

- 1. Il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, occasionale ovvero coordinata e continuativa, a soggetti estranei all'Amm.ne può essere attribuito nel caso in cui la risoluzione di problematiche di pertinenza del Comune richieda conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e che pertanto non si possono riscontrare nell'apparato amministrativo, ovvero nel caso in cui sussista impossibilità di far fronte alle problematiche stesse con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro.
- 2. L'affidamento di incarichi esterni è, quindi, residuale ed è ammesso soltanto quando ciò sia espressamente previsto da disposizioni normative o regolamentari ed in relazione a prestazioni ed attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali o per temporanea impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio a causa dell'indifferibilità di altri impegni di lavoro.

Articolo 2 – Tipologia di incarichi

- 1. Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni, gli incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione. In particolare sono compresi nel presente regolamento gli incarichi di studio, ricerca o consulenza, come di seguito definiti.
- 2. Gli incarichi di studio presuppongono lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'Amministrazione. Requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale devono essere illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
- 3. Gli incarichi di ricerca presuppongono, invece, la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione.
- 4. Le consulenze riguardano, infine, le richieste di pareri ad esperti.
- 5. L'incarico di collaborazione autonoma è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto, entro i limiti contrattualmente pattuiti, anche nella sede del committente.

Articolo 3 – Esclusioni

- 1. Il presente disciplinare non si applica:
 - alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica;

- agli incarichi conferiti, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, per la rappresentanza in giudizio, patrocinio dell'Amministrazione e consulenza tecnica di parte;
- agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione:
- agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, ai componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, nonché ai componenti delle commissioni di gara e di concorso.
- 2. Ove il conferimento di incarichi avvenga a mezzo di contratti d'appalto, troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione nonché, in quanto compatibili, quelle del regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni di provveditorato, emanato dall'Amm.ne in attuazione dell'art.125 del medesimo D.Lgs n.163/06.
- 3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono soggetti alle disposizioni del presente disciplinare, ad eccezione della disciplina concernente le modalità di conferimento degli incarichi stessi, per la quale si rinvia espressamente all'Allegato C al vigente Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e servizi.

Articolo 4 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

- 1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione autonoma (quali, a titolo esemplificativo, studi, ricerche e consulenze) da parte dei dirigenti è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti:
 - a) rispondenza dell'incarico a finalità istituzionali stabilite dalla legge o previste nell'ambito del programma annuale approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n.267/2000 e negli obiettivi di PEG del Servizio competente;
 - b) inesistenza, all'interno dell' Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, il tutto da accertare per mezzo di una reale ricognizione. Il dirigente che conferisce l'incarico dovrà pertanto dimostrare, nella determinazione a contrattare, che nella fattispecie ricorrono le circostanze di fatto di cui alla presente lettera;
 - c) indicazione preventiva dei contenuti dell'incarico, del luogo di svolgimento, durata, tempistica e compenso per lo svolgimento dell'incarico stesso, nonché penali per ritardata esecuzione e cause e formalità per l'anticipata risoluzione del rapporto;
 - d) eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari;
 - e) attestazione, da parte del Responsabile del Settore servizi finanziari, del rispetto del limite di spesa previsto nel bilancio preventivo del Comune.
- 2. L'affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 5 – Destinatari degli incarichi

- 1. Laddove si dovesse ravvisare la necessità del conferimento di un incarico di collaborazione autonoma, lo stesso potrà essere conferito:
- a) a liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli ordini, albi o elenchi previsti dalle vigenti disposizioni di legge (quando trattasi di incarichi per l'esecuzione dei quali è richiesta l'iscrizione ai medesimi ordini albi o elenchi) e che abbiano comunque maturato una specifica esperienza nel settore;
- b) a soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali e che abbiano comunque maturato una specifica esperienza nel settore;
- c) a docenti universitari oppure a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta; è prescritto in ogni caso il possesso di laurea magistrale o titolo equivalente, ovvero laurea triennale integrata da percorsi didattici universitari completi e definiti dai rispettivi ordinamenti, fermo restando l'obbligo di accertare una specifica esperienza nel settore;
- d) ad istituti pubblici di ricerca o enti che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento degli incarichi da assegnare;
- e) alle Università o loro strutture organizzative interne, individuate secondo il rispettivo ordinamento.
- 2. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

Articolo 6 – Esclusione dal conferimento degli incarichi

- 1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
- a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale;
- c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amm.ne Comunale;
- d) abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale:
- e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amm.ne Com.le nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
- f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e).

Articolo 7 – Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 2 sono conferiti dal Dirigente del Settore/ Servizio competente, individuato in base all'assetto organizzativo dell'Ente; in particolare, il conferimento di incarichi di carattere legale è di competenza esclusiva del Dirigente del Servizio Legale. Il Dirigente competente, al fine di procedere al conferimento di un incarico, è tenuto ad adottare la determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, con la quale, oltre a dar conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, deve essere approvato lo schema di convenzione o disciplinare di incarico (con la specificazione degli elementi essenziali di cui al precedente art. 4, punto c) ed indicate le modalità di scelta del contraente:

- a) tramite avviso pubblico di selezione;
- b) tramite procedura negoziata;
- c) tramite affidamento diretto.
- 2. La motivazione, quale elemento essenziale della determinazione a contrattare, dovrà esplicitare, in particolare nelle ipotesi in cui non si proceda tramite avviso pubblico di selezione, l'iter logico giuridico seguito, a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
- 3. La procedura ordinaria è quella da esperirsi tramite avviso pubblico di selezione, aperto a tutti gli interessati, affisso all'Albo pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune per almeno quindici giorni. L'avviso dovrà indicare almeno l'oggetto dell'incarico, il tipo di rapporto, i requisiti culturali e professionali richiesti per l'espletamento, la durata, il compenso proposto dall'Amm.ne, le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature.
- 4. L'avviso dovrà:
- f) prescrivere, per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare nella rispettiva istanza:
 - a) l'incarico per il cui conferimento l'istanza viene avanzata;
 - b) di non aver riportato condanne che comportano l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - c) l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
 - d) il titolo di studio posseduto e, se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni ad ordini, albi professionali o elenchi e decorrenza delle stesse;
 - e) le esperienze già maturate attinenti all'incarico cui l'istanza si riferisce;
 - f) l'eventuale riduzione offerta rispetto alla tariffa professionale ovvero, per le prestazioni non previste dalla stessa, i criteri per la determinazione del corrispettivo;
- prescrivere, per i medesimi soggetti partecipanti, l'obbligo di allegare il proprio curriculum, comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini.
- 5. In luogo dell'avviso di selezione, il Dirigente, per particolari esigenze tecnico operative e comunque per incarichi di importo massimo presunto non superiore ad Euro 5.000 (cinquemila/00) oneri fiscali esclusi, potrà ricorrere alla procedura negoziata, invitando almeno tre soggetti di sua fiducia (se sussistono in tale numero soggetti idonei) con rispetto comunque dei principi della non discriminazione, parità di trattamento, e rotazione degli incarichi; in tal caso dovrà essere inviata agli stessi soggetti una lettera di invito contenente gli elementi indicati al precedente comma 3 con riferimento all'avviso di selezione.

- 6. Di norma, si procederà all'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto, oltreché del prezzo proposto, anche dell'esperienza acquisita nel settore di interesse o in settori similari e del merito tecnico, risultanti dal curriculum professionale e dall'indicazione delle modalità di espletamento dell'incarico (es.. tempistica). Si potrà tuttavia procedere all'affidamento con il criterio del prezzo più basso per prestazioni di modesto importo e/o di non eccessiva difficoltà tecnica. Ove ritenuto opportuno, al fine di meglio valutare le competenze dei concorrenti, può essere previsto anche un colloquio o prove specifiche cui ammettere tutti i concorrenti ovvero solo quelli che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire.
- 7. Il Dirigente potrà procedere ad affidamento diretto dell'incarico solo nei seguenti casi:
- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente comma 3:
- b) quando trattasi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amm.ne, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative;
- c) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze).
- d) nei casi di affidamento dell'incarico ad istituti, enti o Università, ai sensi del precedente art. 5, lettere d) ed e).
- 8. Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato (qualunque sia stata la modalità di conferimento dell'incarico) avrà efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento con cui si è conferito l'incarico, contenente il nominativo del collaboratore stesso, l'oggetto dell'incarico, la durata presunta ed il relativo compenso. La pubblicazione del provvedimento dovrà avvenire in modo automatico, in conformità alla ordinaria procedura di pubblicazione delle determinazioni dirigenziali e quindi sia all'Albo Pretorio che sul sito internet del Comune di Prato, nello spazio relativo agli atti amministrativi del Comune stesso.
- 9. Il Dirigente responsabile, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà attestare il conseguimento degli obiettivi previsti, a seguito dell'espletamento dell'incarico.

Articolo 8 – Norma di rinvio

1. Per quanto non stabilito dal presente disciplinare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti di prestazioni d'opera, ai sensi degli art. 2222 e segg. del codice civile.